



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

Progetto **Comune di Terracina - Canale Mortacino.
Domanda di nuova concessione su beni demaniali
concessi in scadenza.**

Procedimento **Verifica di Assoggettabilità a VIA**

ID Fascicolo **4675**

Proponenti **Leonardi Maria Teresa**

Elenco allegati **Parere CTVIA n. 3245 del 17 gennaio 2020**

✓ Resp. Sez.: Pieri C.
Ufficio: DVA-D2-OCP
Data: 25/03/2020

✓ Resp. Div.: Nocco G.
Ufficio: DVA-D2
Data: 26/03/2020

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: DVA
Data: 01/04/2020

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO l’articolo 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella L. 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS;

VISTA l’istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., assunta con prot. n. 8396/DVA del 2 aprile 2019, presentata da Leonardi Maria Teresa, avente ad oggetto “*Domanda di nuova concessione su beni demaniali concessi in scadenza*” nel comune di Terracina – Canale Mortacino;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell’istanza, nonché le integrazioni trasmesse nel corso dell’iter istruttorio;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., lo studio preliminare ambientale e la documentazione allegata all’istanza sono stati pubblicati sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 30 maggio 2019, e che dell’avvenuta pubblicazione è stata contestualmente data comunicazione a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti potenzialmente interessati;

CONSIDERATO che con nota prot. 13770/DVA del 30 maggio 2019, la ex Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha dato avvio, presso la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS, all’istruttoria tecnica per i progetti presentati da:

ID	Proponente	Concessione n.
4594	Società Terracina per mare	34581 del 10/04/2013
4675	Sig.ra Leonardi Maria Teresa	1442 del 10/01/2012
4676	Associazione Pesca Dodo s.r.l.	1265 del 9/01/2012
4677 e 4683	Società Troccoli s.r.l. (n. 2 progetti)	3925 del 19/01/2012 + richiesta prolungamento pontile
4678	Sig. Del Bono Carlo	64581 del 8/08/2103
4679	Società ESA Global s.c.a.r.l.	64587 del 8/08/2013
4680	Associazione Pesca Sportiva Posidonia	34839 del 19/04/2013
4681	Sig. Giuseppe D’Itri	7864 del 28/01/2018 e 33946 del 17/04/2013

tutti insistenti sul medesimo Canale Mortacino, chiedendo alla Commissione Tecnica VIA/VAS, “*nel procedere alla valutazione di ciascun progetto, di tenere conto anche degli impatti cumulativi*”;

PRESO ATTO che la Regione Lazio non ha evidenziato il concorrente interesse regionale, e che pertanto, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS non è stata integrata dal rappresentante regionale;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sono pervenuti:

- il parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, n. 21303 del 30 luglio 2019, assunto al prot. n. 19982/DVA del 30 luglio 2019

- il parere della Provincia di Latina, n. 29228 del 15 luglio 2019, assunto al prot. n. 18291/DVA del 15 luglio 2019, favorevoli all'esclusione da procedura di VIA del progetto;

PRESO ATTO che l'intervento è riferibile alla tipologia di cui all'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., punto 2, lettera f), denominata *“porti con funzione turistica e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri”*;

PRESO ATTO che oggetto dell'istanza è il rinnovo della concessione demaniale relativa a una porzione di specchio acqueo e pontili (costituiti da palizzate infisse nel terreno e passerelle pedonali di larghezza pari ad un metro) per l'ormeggio di imbarcazioni di diporto di lunghezza inferiore a 10 m. Trattandosi di rinnovo di concessioni, le opere risultano già realizzate;

PRESO ATTO che l'area di intervento non ricade in aree SIC/ZPS, e che l'area naturale protetta più vicina è il SIC IT6000013 *“Fondali tra Capo Circeo e Terracina”*;

CONSIDERATO che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione tecnica VIA/VAS ha valutato che il SIC in questione *“dista molti km dal Canale Morticino; si ritiene inoltre che la presenza di piccole imbarcazioni che sono ormeggiate nel tratto di Canale in concessione, di cui si chiede il rinnovo, non possano incidere sui fondali marini del SIC al di sopra dei quali transitano giornalmente traghetti, pescherecci, aliscafi e imbarcazioni di stazza notevolmente superiore”*;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS favorevole all'esclusione del progetto dalla procedura di VIA, n. 3245 del 17 gennaio 2020, assunto al prot. n. 4808 del 28 gennaio 2020, costituito da n. 9 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che nell'allegato parere la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha valutato che:

“Le istanze sono relative a rinnovi di concessioni esistenti per l'occupazione di porzioni di specchio acqueo e delle relative sponde con pontili in legno esistenti ovvero pontili in legno (costituiti da palizzate infisse nel terreno e passerelle pedonali di larghezza pari ad un metro) senza realizzazione di ulteriori opere, al di fuori di un prolungamento del pontile di ml 26 a favore della Troccoli Srl,; il resto dei pontili risultano già realizzati e sono paragonabili a opere di ingegneria naturalistica, inoltre, come risulta dalla documentazione fotografica allegata ai SIAP, appaiono migliorativi della situazione ante operam, consentendo ormeggi a piccole imbarcazioni in modo ordinato e non si rilevano modifiche alle condizioni ambientali dell'area attuale né all'assetto morfologico e paesaggistico e pertanto i rinnovi non comporteranno impatti significativi, diretti o indiretti; l'unico potenziale impatto da considerare, già valutato dal Consorzio di bonifica e dagli uffici del PAI, è quello legato al verificarsi di calamità naturali che possano portare ad esondazioni e coinvolgere le imbarcazioni ormeggiate. Da quanto si apprende dai SIAP, i Concessionari dichiarano di mettere in atto le dovute cautele e prevenzioni al fine di minimizzare tali fenomeni attraverso una attenta manutenzione degli ormeggi”;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA,

DETERMINA

l'esclusione da procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto relativo a "Domanda di nuova concessione su beni demaniali concessi in scadenza" nel comune di Terracina sul Canale Mortacino, presentata da Leonardi Maria Teresa;

Art. 1

(Condizioni ambientali della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS)

Devono essere ottemperate, per quanto applicabili, le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 3245 del 17 gennaio 2020.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 2

(Verifiche di ottemperanza)

L'Autorità Competente per la verifica di ottemperanza alle Condizioni ambientali di cui all'art. 1 è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo.

L'Autorità Competente, nell'ambito della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, si avvale, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.

I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'art. 28, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, comunicando tempestivamente gli esiti all'Autorità Competente.

In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato art. 28, le attività di verifica saranno svolte dall'Autorità Competente.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'art. 1, si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente, laddove le attività richieste all'autorità competente ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3

(Disposizioni Finali)

Il presente provvedimento sarà comunicato al Proponente, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alla Provincia di Latina, ed alla Regione Lazio, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Ai sensi dell'art. 19, comma 11, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 della pubblicazione sul sito web di questo Ministero.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)